

# Agli albori della criminologia



a cura di Raffaella Sette



# Enrico Ferri





25 febbraio 1856



Enrico Ferri nasce a San Benedetto Po, in provincia di Mantova.

Fotografia di R. Sette.



# 1877



Si laurea presso la Facoltà di  
Giurisprudenza dell'Università di  
Bologna con una tesi in tema di  
*Teorica dell'imputabilità e negazione  
del libero arbitrio* che verrà  
pubblicata l'anno successivo a  
Firenze.

# 1879-1929: mezzo secolo di carriera universitaria tra prestigio e bando



La carriera universitaria di Ferri inizia con la libera docenza presso l'Università di Torino e prosegue nel ruolo di professore ordinario di diritto penale presso gli atenei di Bologna, Siena, Pisa e Roma.

Nel 1894, è condannato al confino e gli viene tolta la cattedra dell'università di Pisa a causa della sua adesione, l'anno precedente, al Partito Socialista Italiano.

Ferri fa riferimento a questa vicenda, nel mese di febbraio del 1900, nella prefazione alla quarta edizione del volume *Sociologia criminale*.

Galati di Riella A., *Alcuni uomini politici del mio tempo*, Firenze, Successori B. Seeber, 1914, p. 15; Sircana G., «Ferri, Enrico», in *D.B.I.*, vol. 47, 1997; Archivio della Fondazione di Studi Storici 'Filippo Turati', *Fondo Enrico Ferri*, Fondazione di Studi Storici 'Filippo Turati'; «La morte di Enrico Ferri», *La Stampa*, 13 aprile 1929, p. 1; Bisi R., *Op. cit.*, p. 10; Ferri E., *Sociologia criminale*, Quarta edizione, Torino, Bocca, 1900, pp. VII-VIII.

# Prolusione di Enrico Ferri all'Università di Pisa nei ricordi del prof. Alfredo Pozzolini



Enrico Ferri fu chiamato a succedere a Francesco Carrara all'Università di Siena «*passando per la porta aurea della norma legislativa che consentiva e consente la chiamata alla cattedra universitaria al di fuori del concorso per fama generalmente riconosciuta.*

*[...] Il giorno della prolusione di Ferri in questa Sapienza fu un avvenimento scientifico. Egli disse la Sua prolusione il 13 Gennaio 1890 nella grande aula ad anfiteatro che ora più non esiste, dinanzi ad un imponente uditorio composto di studenti di tutte le facoltà e di cittadini d'ogni ceto sociale, presentato dal Preside della Facoltà, che era Filippo Serafini. Argomento della prolusione 'Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara'. Io ho un ricordo incancellabile di quella riunione, alla quale assistetti giovanetto, studente di liceo. E rammento la figura alta, snella, armonica del Maestro nel pieno vigore dei suoi trentacinque anni, apparire nell'aula che lo accolse con un delirio d'applausi! Ho ancora nelle orecchie la Sua voce stridula ma possente, ho ancora negli occhi il Suo gesto energico e corretto [...].*

*Concetto della prolusione mirabile per sintesi è questo: da Cesare Beccaria a Francesco Carrara, alla codificazione italiana del 1890, la scuola classica ha esaurito il suo ciclo luminoso: sorta per impulso sentimentale dei tempi essa ebbe il suo clima storico nei grandi rivolgimenti politici determinati dalla Rivoluzione francese. I regimi di libertà succeduti allo Stato di polizia ne facilitarono il trionfo: essa è la organizzazione e la sistemazione delle istituzioni penali corrispondenti agli ordini politici moderni. [...] Ma essa ormai ha adempiuto la sua missione [...]. Oggi incalzano altri bisogni, poiché incalza il flagello della criminalità: a questi bisogni non può rispondere che il nuovo indirizzo positivista il quale considera il delitto non come un mero fatto giuridico ma un fenomeno naturale prodotto di cause naturali ed appresta i mezzi più idonei per combatterlo in queste sue cause naturali.*

# Il bando nella prefazione alla quarta edizione di *Sociologia criminale*



«[...] da quando scrissi la prefazione alla III edizione, non occupo più la cattedra di Carmignani e di Carrara; perché l'eterodossia delle mie opinioni politiche, apertamente professate, mi ha valso il bando ufficiale dalla Università di Pisa, che non può tornare di disdoro se non a quelli che l'hanno preparato ed eseguito. Quanto me, continuo sereno e ostinato nello studio e nella diffusione delle nuove idee scientifiche, che – malgrado le opposizioni del misoneismo accademico o delle abitudini burocratiche, e attraverso le transazioni di coscienza scientifica da parte di chi sottopone le proprie dottrine al tornaconto della carriera ufficiale – hanno per sé l'avvenire, perché sole rispondono alle realtà della vita individuale e collettiva».




1881



Viene pubblicata la monografia  
*Studi sulla criminalità in Francia dal  
1825 al 1878* a conclusione di un  
periodo di studio e di ricerca  
effettuato presso la Sorbona di  
Parigi.

Ferri E., *Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878*, frontespizio disponibile su *Gallica*.

Sircana G., «*Ferri, Enrico*», in *D.B.I.*, vol. 47, 1997.



Frontespizio di Ferri E., *Sociologie Criminelle*, Paris, Arthur Rousseau, 1893, *Gallica*.

## 1880-1893: la sociologia criminale



La lezione di carattere solenne in tema di *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, tenuta da Ferri nel 1880 all'Università di Bologna non appena nominato professore, divenne nel 1892 l'opera *Sociologia criminale*, tradotta in diverse lingue, tra le quali il francese nel 1893.

Bisi R., *Op. cit.*, p. 9; Sircana G., «Ferri, Enrico», in *D.B.I.*, vol. 47, 1997; Guarnieri L., *L'atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lombroso*, Milano, Mondadori, 2000, pp. 9-10.

# LAVORO E CELLE

DEI CONDANNATI

DI

**ENRICO FERRI**

PROFESSORE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE NELL'UNIVERSITÀ DI SIENA



ROMA  
LIBRERIA NUOVA

117, Montecitorio

1886

## 1886: il sistema penitenziario



Dopo lo svolgimento a Roma dei congressi antropologico-criminale e penitenziario, Ferri decide, «*spronato*» dall'amore che egli nutre per i suoi studi, di rendere partecipe dei risultati emersi in tali iniziative scientifiche, tramite una pubblica discussione, il maggior numero possibile di persone. Così, pur «*stonato, sbalordito, affaticato da una settimana di congressi*», egli, il 24 novembre 1885, a Roma, tiene una conferenza in tema di *Lavoro e celle dei condannati* al fine di diffondere «*quei principi, dai quali, secondo noi, deve determinarsi la soluzione degl'intricati problemi attinenti a quella parte di vita patologica sociale, che si manifesta nel delitto e nelle sue conseguenze*».

# La scuola classica criminale e la scuola classica penitenziaria



*«Pochi anni dopo [Beccaria], in Inghilterra, il virtuoso John Howard colla semplice eloquente descrizione dello stato miserando di corruzione materiale e morale, in cui brulicavano i condannati, per le diverse prigioni d'Europa da lui visitate, determinava un movimento parallelo [alla scuola classica criminale], che rispondeva egualmente al comune sentimento. [...] questo movimento diveniva scuola penitenziaria, cristallizzatasi ormai, così per la disciplina nella triade formulistica dell'isolamento, del lavoro, dell'istruzione, come per l'architettura nel sistema che Bentham, escogitandolo e presentandolo al Parlamento inglese e poi all'Assemblea francese, chiamava «panottico», dalla disposizione a raggiera, onde l'occhio di un sorvegliante, posto nel centro, può invigilare tutto il pericoloso alveare umano. Identici nelle due classiche scuole il punto di*

*partenza, l'indirizzo ed il punto di arrivo. Nel campo dei principi giuridici, la scuola iniziata dal Beccaria, e nel campo delle norme disciplinari per le pene detentive, la scuola iniziata dall'Howard nascevano entrambi come generosa reazione contro le brutture legislative ed amministrative, che dal medio evo si erano strascicate fino ai preludi della rivoluzione francese. [...] I seguaci di Beccaria, studiando il delitto in sé e per sé, come astratta forma giuridica, [...] ebbero come meta, orma raggiunta e sorpassata, la diminuzione generale delle pene nei Codici e l'abolizione di molte fra esse, incompatibili ormai col senso morale dei popoli moderni. I continuatori di Howard, studiando il carcere in sé e per sé, isolato dal mondo, onde proviene il condannato ed in cui restano gli offesi di lui, ebbero come meta, essa pure raggiunta e sorpassata, il miglioramento della vita nel carcere».*

# Dimenticanze della scuola penitenziaria



«Hanno dimenticato i seguaci di Howard, che, troppo e troppo esclusivamente preoccupandosi della sorte dei malfattori, dopo commesso il delitto, la loro attenzione e la sollecitudine della pubblica filantropia si sono allontanate da una caterva ben più numerosa d'infelici, che stentano la vita intorno a noi miseramente, e che hanno la superiorità morale sui delinquenti, di essere e di rimanere onesti.

L'attenzione dei legislatori e dei filantropi si rivolse troppo finora sopra individui, che per volontà propria o per effetto di degenerata organizzazione organica e psichica e di corrotto ambiente sociale, hanno reagito contro le condizioni esterne con un'attività disonesta, criminosa; mentre lo stesso ambiente, la stessa mancanza di istruzione e di educazione morale, la stessa miseria, pur premendo sopra tanti altri milioni di uomini, non li ha indotti mai all'omicidio o al furto [...] Ed ecco, allora, la seconda grave dimenticanza della scuola penitenziaria [...]. Hanno dimenticato, nella teoria e soprattutto nella pratica, la prevenzione sociale del delitto.

Certo è merito sommo, nei seguaci di Howard, l'aver insistito [...] sulla necessità morale e sulla utilità politica dell'emenda individuale dei condannati.

[...] Vero è che all'ideale la realtà non rispose gran fatto finora, e gli scarsi risultati non compensano la grandezza e la perseveranza degli sforzi, come dimostrano le cifre ostinate della recidiva ed il marasma da cui non fanno, in pratica, sollevarsi le società di patronato, pur così acclamate e fortunate in teoria.

Ma una terza e forse più grave dimenticanza hanno pure commesso i seguaci della classica scuola [...].

Nella loro umanitaria preoccupazione a sollievo dei delinquenti condannati, hanno dimenticato tutta una serie di fatti, che pure sono inseparabili dal fatto criminoso, come il diritto e il rovescio di una superficie: creando e perfezionando l'istituzione carceraria ed il suo ordinamento disciplinare emendativo, hanno purtroppo dimenticato, se non individualmente, certo nell'insieme del loro indirizzo scientifico e pratico, che dietro al delinquente stanno le sue vittime e le loro famiglie e tutti gli onesti pure indirettamente offesi dal suo delitto».

# Il sistema penitenziario secondo l'indirizzo positivo della nuova scuola criminale



«Per questi [i continuatori della scuola classica criminale] la funzione repressiva esercitata dallo Stato, avendo sì una ragione di utilità sociale, ma basandosi anzitutto, nelle sue condizioni e nei suoi limiti, sulle ragioni della giustizia retributrice, deve consistere soprattutto nel far subire al delinquente un castigo proporzionato alla colpa morale. D'onde l'obbligo nello Stato di provvedere al mantenimento ed al miglioramento del delinquente, cui spetta il solo dovere di prestarsi all'applicazione del castigo, per la reintegrazione del diritto violato col suo delitto.

Colla scuola criminale positiva, invece, la punizione dei delinquenti (per usare ancora questa parola ascetica, che non esprime più le idee moderne) altro non è che una funzione di difesa sociale contro i delinquenti, la quale trova le sue condizioni ed i suoi limiti, anziché nelle indeterminabili ragioni di una giustizia retributrice e nella misura impossibile della colpabilità morale, nella maggiore o minore temibilità del delinquente, che è una cosa positiva e positivamente determinabile. Ne viene allora che lo Stato non ha, di fronte al condannato, che il diritto di impedirgli la ripetizione dei suoi attacchi criminosi, e quindi non può avere altro dovere [...] che quello di dar modo al condannato stesso di guadagnarsi la vita lavorando, come faceva o avrebbe dovuto fare in libertà e come ogni uomo onesto deve o dovrebbe fare. Lo Stato dunque, secondo noi, non ha punto l'obbligo di mantenere gratis il delinquente, quasi per compensarlo di prestarsi, coattivamente, all'applicazione del castigo adeguato alla sua colpa.

[...] Lo scopo primo, adunque, del lavoro carcerario secondo la scuola positiva non è e non deve essere che il guadagno delle sussistenze per il condannato medesimo.

# Il sistema penitenziario secondo l'indirizzo positivo della nuova scuola criminale



Non solo, ma bisogna anche riparare a quella grave fra le tre dimenticanze, che dissi proprie della scuola classica penitenziaria, per cui, una volta condannato il delinquente, si dimentica che egli lascia dietro di sé le vittime del suo delitto e si dimentica perfino la vuota formola, che segue abitualmente ogni sentenza di condanna, per il risarcimento dei danni.

A questo quindi deve essere diretto il lavoro carcerario; del quale, in conclusione, possiamo dire che, mentre esso [...] gioverà certo al miglioramento morale dei condannati, dovrà avere insomma per iscopo essenziale la riparazione dei danni, prima come pagamento del proprio mantenimento alla Stato, poi come risarcimento dei danni recati alle vittime del suo delitto.

Bisogna dunque cambiare i principi che hanno regolata finora l'organizzazione e lo sfruttamento del lavoro carcerario; bisogna che le cifre dei risarcimenti allo Stato ed alle idee moderne) altro non è che una funzione di difesa sociale contro i delinquenti, la quale trova le sue condizioni ed i suoi limiti, anziché nelle indeterminabili ragioni di una giustizia retributrice e nella misura impossibile della colpeabilità morale, nella maggiore o minore temibilità del delinquente, che è una cosa positiva e positivamente determinabile. Ne viene allora che lo Stato non ha, di fronte al condannato, che il diritto di impedirgli la ripetizione dei suoi attacchi criminosi, e quindi non può avere altro dovere [...] che quello di dar modo al condannato stesso di guadagnarsi la vita lavorando, come faceva o avrebbe dovuto fare in libertà e come ogni uomo onesto deve o dovrebbe fare. Lo Stato dunque, secondo noi, non ha punto l'obbligo di mantenere gratis il delinquente, quasi per compensarlo di prestarsi, coattivamente, all'applicazione del castigo adeguato alla sua colpa. [...]

# Il sistema penitenziario secondo l'indirizzo positivo della nuova scuola criminale



[...] Lo scopo primo, adunque, del lavoro carcerario secondo la scuola positiva non è e non deve essere che il guadagno delle sussistenze per il condannato medesimo.

Non solo, ma bisogna anche riparare a quella grave fra le tre dimenticanze, che dissi proprie della scuola classica penitenziaria, per cui, una volta condannato il delinquente, si dimentica che egli lascia dietro di sé le vittime del suo delitto e si dimentica perfino la vuota formola, che segue abitualmente ogni sentenza di condanna, per il risarcimento dei danni.

A questo quindi deve essere diretto il lavoro carcerario; del quale, in conclusione, possiamo dire che, mentre esso [...] gioverà certo al miglioramento morale dei condannati, dovrà avere insomma per iscopo essenziale la riparazione dei danni, prima come pagamento del proprio mantenimento alla Stato, poi come risarcimento dei danni recati alle vittime del suo delitto.

Bisogna dunque cambiare i principi che hanno regolata finora l'organizzazione e lo sfruttamento del lavoro carcerario; bisogna che le cifre dei risarcimenti allo Stato ed alle vittime, che sono così misere nelle presenti statistiche penitenziarie, diventino le cifre maggiori nei resoconti economici dell'amministrazione carceraria; [...].


[...] ma anche il sistema della libertà condizionale, per i detenuti che abbiano tenuto migliore condotta, mentre non crediamo che sia accettabile nella sua forma gratuita, proposta ed applicata secondo i principi della scuola classica criminale e penitenziaria, può divenire utile quando, come noi proponiamo, questa liberazione sia sottoposta oltre alla condizione della buona condotta (che spesso non è che ipocrisia) ad un'altra condizione.

# Il sistema penitenziario secondo l'indirizzo positivo della nuova scuola criminale



La legge cioè non dovrebbe consentire codesta liberazione se non quando il condannato abbia, col suo lavoro, risarcito le vittime o le loro famiglie, in tutto o in quella proporzione che il giudice e l'amministrazione carceraria potrebbero fissare secondo le condizioni delle vittime stesse e le circostanze personali e reali del delinquente.

[...] Quanto poi ai condannati per delitti minori, anzitutto si dovrebbero abolire le pene detentive di breve durata, inutili allo Stato, dannose al condannato (per lo più delinquente d'occasione) e ripugnanti al senso morale come al buon senso, sostituendo ad esse il lavoro obbligatorio, in libertà, colla detrazione di una parte del salario a risarcimento dei danneggiati ed a pagamento di multe. E per le condanne correzionali, superiori a sei mesi o ad un anno, il lavoro carcerario dovrebbe essere dato alla produzione esclusiva degli oggetti (abiti, utensili, ecc.) consumati negli stessi stabilimenti o dalle pubbliche amministrazioni, come si pratica ampiamente in altri paesi d'Europa, massime nel Belgio, e come si è cominciato anche da noi.



## 1925: gli studi sull'omicidio



Nell'ambito della collana «Nuova raccolta di scritti giuridici e sociali» della casa editrice Utet di Torino, Ferri pubblica un'edizione riveduta ed aumentata de *L'omicidio nell'antropologia criminale (omicida nato e omicida pazzo)* del 1895, che contiene anche l'opera *L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica* (V edizione), dal titolo *L'omicida nella psicologia e nella psicopatologia criminale*.

# 1886-1929: alti e bassi di una carriera politica



1886: prima elezione a deputato

1893: adesione al Partito Socialista Italiano

1903: il processo Bettòlo-Ferri

1904-1908: direttore de *L'Avanti*, giornale socialista

1912: dopo aver votato a favore dell'annessione della Libia all'Italia, si dimette dalla carica di deputato ed abbandona il Partito Socialista

1919: nomina a Presidente della Commissione Reale per la riforma della legislazione penale

1921: eletto nuovamente a deputato nei ranghi del Partito Socialista

1922: aderisce al Partito Socialista Unitario

1923: si avvicina al fascismo, senza mai aderirvi formalmente

Marzo 1929: nomina a Senatore del Regno

# Il processo Bettòlo-Ferri



Il «caso Bettòlo» inizia con una crisi di governo il 10 giugno 1903 a seguito di una discussione alla Camera dei Deputati che «*ha avuto un contraccolpo inatteso*». Tale discussione riguarda la richiesta, da parte dei socialisti intransigenti (di cui Ferri fa parte), di aprire un'inchiesta sull'amministrazione della Marina militare con riferimento a presunte forniture irregolari da parte dell'acciaieria di Terni.

Ferri, oltre alle sue invettive dal seggio di Montecitorio (addita l'ammiraglio Giovanni Bettòlo come un «*corruptore e affarista*»), non appena

Bettòlo viene nominato ministro della Marina nel Governo Zanardelli, pubblica sulle colonne de *l'Avanti* una serie di articoli con i quali accusa il Ministro di aver dilapidato i denari pubblici favorendo le acciaierie di Terni, delle quali Bettòlo stesso era azionista, nonché, tra l'altro, di effettuare operazioni poco chiare in Borsa.

Bettòlo si dimette da Ministro e denuncia sia Ferri che il direttore de *l'Avanti*.

Il successivo 16 novembre si apre il processo, davanti al Tribunale Civile di Roma, che vede Enrico Ferri e *l'Avanti* imputati per diffamazione. L'eco di questo processo giunge fino in Francia tanto che, successivamente ad ogni

«A l'étranger – En Italie – Crise ministérielle», *Le Figaro*, 13 juin 1903, p. 3; Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 10; Storia d'Italia, *Ritorno di Giolitti*, Anni dal 1903-1905.

«Nouvelles de la journée», *Le Figaro*, 2 septembre 1903, p. 2; «Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 17 novembre 1903, p. 2.

# Il processo Bettòlo-Ferri



giorno di udienza, il quotidiano francese dedica parte della sua rubrica «Servizi speciali» ai resoconti di questo processo. Innanzi tutto, riferisce che *«una folla considerevole assiste alla prima udienza per la quale serie misure di ordine pubblico erano state approntate»*.

Il mese successivo *«il processo Ferri Bettolo è entrato nelle consuetudini della vita intellettuale romana, e forma il substrato di ogni conversazione. [...] Alla sera i resoconti vengono letti con avidità, e su di essi si impernia subito la discussione, e tutti, dal lustrascarpe all'uomo politico, si sentono in dovere di dare il loro giudizio in proposito»*.

«Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 17 novembre 1903, p. 2; «Il Processo Bettolo Ferri», *Il Cittadino*, 13 dicembre 1903, p. 2; «Nouvelles de la journée», *Le Figaro*, 2 settembre 1903, p. 2; «Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 17 novembre 1903, p. 2.

Si apprende poi che, nell'udienza del 17 novembre 1903, è stato lungamente interrogato l'ammiraglio Bettòlo, il quale *«ha riconosciuto che i suoi segretari giocavano in Borsa e che, una volta firmato il contratto con le acciaierie Terni, il suo segretario particolare spedì ad un agente di Borsa il messaggio seguente: Contratto firmato»*.

L'opinione del giornalista de *Le Figaro* è che *«fino a quel momento, lo svolgimento del processo non deponga a favore né di Ferri, né dell'ammiraglio né tantomeno dell'amministrazione della Marina della quale, anzi, vengono messi in evidenza i propri disordini interni»*.

Verso la fine di dicembre 1903, mano a mano che i lavori si arricchivano di

«Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 18 novembre 1903, p. 2.

# Il processo Bettòlo-Ferri



di elementi probatori e l'esame dei testimoni vedeva la fine, alcuni commentatori si proiettavano sulle successive condotte delle parti partendo dal presupposto che, durante le udienze, «*la relativa serietà accusatoria di Ferri*» si fosse «*dileguata*». Secondo questa visione, la difesa, «*per necessità politiche [...] e per salvare la personalità di Ferri di fronte al partito [...] sosterrà la buona fede (intendendola come credenza di dire la verità) dell'on. Ferri; e quindi l'inapplicabilità dell'art. sulla diffamazione, che richiede la malafede, che consiste [...] nella coscienza di dire il falso: in conseguenza assoluzione del Ferri, che credeva di dire il vero. La parte civile sosterrà la prova non raggiunta, e la malafede dell'on. Ferri,*

*intendendola come semplice coscienza di arrecare danno colla diffamazione ad altrui*».

Il 15 gennaio 1904 il pubblico ministero termina la sua requisitoria e chiede la condanna di Enrico Ferri e del direttore de *l'Avanti* ciascuno a quattordici mesi di reclusione e a 1.516 Lire di ammenda in solido. Si tratta del minimo edittale previsto. Il 10 febbraio 1904 Ferri fu «*dichiarato colpevole del delitto di diffamazione continuata a mezzo stampa*» e condannato alla pena richiesta dal pubblico ministero, nonché al pagamento delle spese di giustizia e al risarcimento dei danni, ma tale pena non fu mai scontata.

# La commissione per la revisione della legislazione penale: intervista ad Enrico Ferri



Al fine di far conoscere ai lettori gli obiettivi della riforma della giustizia penale ed i lavori che saranno svolti dalla Commissione per la revisione della legislazione penale, insediata dal ministro della giustizia Lodovico Mortara, il quotidiano *La Stampa* intervista Enrico Ferri, presidente di tale commissione.

*«[...] il risultato pratico sarà che la giustizia penale avrà un trattamento umano per tutti i delinquenti considerati come esseri anormali; ma per i delinquenti che sono più pericolosi per le loro tendenze istintive o per malattie mentali o per alcolismo, ecc. ecc. i provvedimenti di difesa sociale saranno più efficaci, portando la loro segregazione ad un tempo indeterminato, come si fa ora per i pazzi*

*comuni, naturalmente con garanzie individuali e famigliari per la personalità dei condannati e la loro possibile liberazione. Viceversa, per i delinquenti occasionali, che sono i più numerosi, ma i meno pericolosi, e che sono spinti da circostanze personali o famigliari scusabili e da motivi politici o sociali, o da impeto di passioni non ignobili, la giustizia penale sarà molto più umana. In parecchi casi si applicherà la legge del perdono; in molti altri la sanzione penale potrà consistere nell'obbligo di risarcimento dei danni prodotti alla parte lesa. Anche i sistemi carcerari dovranno essere trasformati. Le colonie agricole, con il lavoro ad aria libera e al sole, sono la forma migliore di segregazione dei condannati.*

# La commissione per la revisione della legislazione penale: intervista ad Enrico Ferri



*Per i delinquenti occasionali la riforma penale dovrà soprattutto provvedere alla loro rieducazione sociale ed alla loro utilizzazione economica, provvedendo al loro mantenimento nelle colonie agricole e nelle case di lavoro appunto con i prodotti del loro lavoro quotidiano. E soprattutto per la numerosa schiera di delinquenti meno pericolosi la riforma penale dovrà facilitare ed assicurare la loro riabilitazione e, quasi direi, la*

*riutilizzazione come cittadini. Rimane poi la serie di provvedimenti particolari per i delinquenti minorenni, che è un problema sociale di primissima importanza e che bisognerà risolvere in modo affatto diverso dalle leggi penali vigenti, che hanno soltanto una tariffa di settimane, mesi ed anni di carcere, secondo gli anni d'età del delinquente minorenne, e che è altrettanto facile quanto assurda e dannosa».*

# La commissione per la revisione della legislazione penale nei ricordi del prof. Alfredo Pozzolini



*«Dopo la tragica parentesi della grande guerra delle nazioni, più impellente si presentava in Italia la necessità della riforma penale, ma il legislatore era ancora timido e dubitoso ed aveva paura di mettere le mani sul Codice Penale considerato come una specie di tabernacolo inviolabile. In realtà, se il Codice Penale del 1890 aveva corrisposto alle necessità giuridiche e sociali di quel periodo di vita nazionale immediatamente successivo ai due primi decenni di vita unitaria, le sue manchevolezze soprattutto nell'organizzazione degli strumenti di difesa apparivano evidenti.*

*[...] A presiedere la commissione incaricata di proporre questa parziale riforma, Ludovico Mortara chiamò Enrico Ferri, suo conterraneo e già collega nella Facoltà giuridica pisana. La scelta ebbe approvazioni generali [...].*

*La Commissione presieduta da Ferri era stata costituita dal Ministro con elementi in prevalenza positivisti, ma in essa erano stati chiamati anche lo Stoppato ed il Carnevale, spiccatissime e nobili figure di giuristi di origine classica [...].»*

*Nonostante la rapida uscita di Stoppato e Carnevale dal gruppo di lavoro a seguito di polemiche e dissidi interni, «la Commissione rimase al suo posto ed in pochi mesi [...] fu in grado di presentare nel gennaio 1921 al Guardasigilli dell'epoca Luigi Fera, il primo libro del progetto, accompagnato da una relazione, opera personale di Enrico Ferri.*

*Il Progetto è una netta intransigente affermazione dei postulati della Scuola Positiva dalla responsabilità legale alla pena indeterminata, dalla pericolosità assunta a principale criterio di giudizio alla svalutazione quasi completa di ogni elemento oggettivo.*

# La commissione per la revisione della legislazione penale nei ricordi del prof. Alfredo Pozzolini



*[...] Gli eccezionali avvenimenti politici che si susseguirono in Italia dal 1922 non consentirono che il Progetto Ferri avesse regolare sviluppo attraverso una normale elaborazione legislativa. D' altra parte si era ormai largamente diffuso, nel campo degli studi del diritto penale, un preminente bisogno di por fine alle lotte di scuola».*

*Qualche anno dopo, a Vincenzo Manzini, Arturo Rocco, Eduardo Massari «spettò l'onore e la responsabilità della nuova codificazione. Il Progetto del 1927 che è il frutto della loro feconda attività, sotto l'impulso di un Ministro Guardasigilli [...], Alfredo Rocco, sta per diventare il Codice Penale dell'Italia nuova. Nessuno può disconoscere come in questa che sarà la futura legislazione italiana sia impressa profondamente l'orma di Enrico Ferri e della Sua scuola.*

*[...] Le regole circa la responsabilità dei delinquenti minorenni ed il loro trattamento, la dichiarazione giudiziale di delinquente abituale, professionale o per tendenza, la preminente importanza dei motivi a delinquere, l'organizzazione del sistema penale sulla base della individualizzazione della pena e del riadattamento del delinquente al consorzio sociale, la organizzazione delle misure di sicurezza, sgorgano direttamente dalla pura fonte del positivismo penale. La nuova legislazione penale non accoglie il principio della responsabilità sociale o legale che [...] Enrico Ferri tenacemente difese e mai abbandonò [...].*

*[...] Se Egli non ha potuto vedere la consacrazione ufficiale di questi principi nella definitiva approvazione della nuova legge penale, Egli ha però sentito d'intorno a questi principi stringersi il consenso degli studiosi di tutto il mondo».*



# 12 aprile 1929



Ferri muore a Roma prima dello svolgimento della cerimonia di investitura a  
Senatore del Regno, la cui nomina era avvenuta il mese precedente.  
La salma partirà successivamente per San Benedetto Po.

Sircana G., «*Ferri, Enrico*», in *DBI*, vol. 47, 1997; «La morte d Enrico Ferri», *La Stampa*, 13 aprile 1929, p. 1.  
Fotografia di R. Sette.

# 13 aprile 1929



Il quotidiano «La Stampa» pubblica un necrologio sulla figura di Enrico Ferri come studioso, uomo politico, criminalista e agitatore:

*«[...] Come penalista, egli ha portato integralmente nel campo del diritto le acquisizioni antropologiche criminali di Lombroso. Accettato in pieno il criterio dell'anormalità del delinquente, egli trattò quella teoria nei tipi di delinquenti che gli permise di formulare la teoria dei sostitutivi penali, cioè dei mezzi per eliminare le cause sociali del delitto. Positivista e determinista, il Ferri ha risolto il problema della responsabilità naturale e sociale insieme, nel senso che ammette di concedere alla società il diritto alla propria conservazione, indipendentemente da qualunque responsabilità morale del delinquente. Questi principi tradotti in formule di legge vogliono, insomma, significare che la responsabilità sociale diventa responsabilità legale, come quella che la legge stabilisce, prescindendo dallo stato psichico del delinquente; responsabilità, in altri termini, giuridica, che trae pure sempre il suo fondamento dal criterio della responsabilità naturale e sociale, per il solo fatto di aver commesso il delitto.*

*I recenti indirizzi italiani e stranieri pure confermando parte di tali teorie hanno dovuto tuttavia in molti punti riferirsi alla scuola classica, come è avvenuto ad esempio per il recente progetto di codice penale italiano.*

# 13 aprile 1929



*L'uomo politico è certamente ancora più difficile da giudicare. Fu un rivoluzionario schietto, vivace e intemperante; arduo sarebbe tracciare un profilo concreto di queste sue idealità rivoluzionarie che apparvero in seno al partito socialista costantemente negative.*

*[...] Probabilmente, proprio secondo questa logica egli aderì al Fascismo; rivoluzione concreta con un programma e con un fine nel quale egli poteva anche scorgere talune di quelle rivendicazioni delle classi lavoratrici per le quali aveva tanto combattuto.*

*[...] Oratore affascinante, conquistatore di folle e di masse, lavoratore instancabile (si calcola che abbia tenuto oltre 2300 lezioni universitarie e più di 600 conferenze, senza contare le numerosissime arringhe e discorsi politici) Enrico Ferri è stato senza dubbio una delle più caratteristiche figure italiane di tutto il nostro recente e periglioso periodo unitario; del quale ha vissuto con intensità tutte le fasi, fino a quest'ultima nostra conclusiva e riparatrice».*

# 1956: centenario della nascita



Così Luigi Maria Personè, giornalista e scrittore, ricorda nelle colonne del quotidiano «La Stampa» i suoi incontri con Enrico Ferri:

*«Mio padre, che era severissimo con me ragazzo, non aveva alcuno scrupolo, quando io contavo tredici o quattordici anni, a condurmi in Corte d'Assise ad ascoltare le arringhe degli avvocati; tanto più se si trattava di oratori di grido.*

*Un giorno mi disse: 'Oggi si va a sentire Enrico Ferri', col tono di chi promette un avvenimento d'eccezione. Ferri, avvocato celeberrimo, difendeva, quella volta, un omicida in una causa in cui era impegnato, al suo fianco, Arturo Labriola, avvocato famoso pure lui.*

*Non ricordo quante ore durasse la difesa di Ferri, ma molte di certo; e una folla elettissima, da gran conferenza, pendeva dalle sue labbra, senza che desse mai alcun segno di stanchezza.*

*Il grande oratore faceva sfoggio di mezzi portentosi: dalla ironia, alla violenza, dalla commozione allo scetticismo, con un linguaggio dei più forbiti, fra un balenio d'immagini».*

Diversi anni dopo, Luigi Maria Personè, diventato studente universitario, si reca a Roma in visita a Ferri.

*«Spirava, in quel tempo, aria poco favorevole per l'oratoria forense, considerata forma bolsa e retorica, soprattutto simulatrice di verità.*

# 1956: centenario della nascita



*[...] – È storia vecchia, questa – disse. Chi se la prende con l’oratoria, quasi sempre è uno che non sa dire quattro parole con logica e con eleganza; spesso è uno che teme la verità [...]. È compito dell’oratore scoprire prima la verità e poi manifestare la sua scoperta al prossimo, convincere il prossimo di questa sua scoperta.*

*[...] – Dove è tutta la verità [...] o tutto l’errore? Dove comincia l’uno e l’altra finisce? Qualche volta è un filo, un filino così (e faceva il segno col dito) che distingue il giusto dall’ingiusto, la verità dall’errore. Noi crediamo che un’azione sia lecita e, invece, è illecita, o viceversa; in quei casi non ci siamo accorti di quel filino, di un niente all’apparenza, che separa la virtù dal vizio, la verità dall’errore. Noi stessi, quando facciamo una certa cosa, crediamo di aver agito bene, in modo virtuoso ed esemplare: eppure, sotto sotto, c’è un motivo o un impulso che non è lodevole, e per il quale scema il pregio di quella particolare cosa: non abbiamo visto, in quel caso, il filino che separava ciò che ci sembrava bene da un impulso meno buono.*

*[...] Ma io ero premuto da un dubbio. [...] Alla fine mi feci animo e gli domandai: - Come si spiega che un avvocato di parte civile parla in un modo e lui stesso, se fosse chiamato a difesa, parlerebbe in un altro? Come si spiega che un avvocato parla a seconda della parte che è ricorso ai suoi uffici?*

# 1956: centenario della nascita



*Enrico Ferri, prima di rispondermi, girò intorno a me e mi accarezzo paternamente il viso con la mano: — Un avvocato vede subito in un argomento ciò che giova al suo cliente, e che effettivamente esiste, come l'avvocato avversario vede invece ciò che non giova al primo e che pure esiste effettivamente. Bisogna pensare che ogni argomento implica due o più facce, due o più elementi disparati: e chi lo tratta sceglie l'aspetto che gli conviene.*

*L'avvocato si appassiona a quell'elemento o a quell'aspetto, lo fa suo; e per quella passione, per i motivi e per i fini che dalla passione gli vengono suggeriti, cerca di far prevalere il suo punto di vista, di ottenere che l'elemento che gli fa giuoco sia messo in luce quanto più è possibile ed oscuri elementi contrastanti; e s'ingegna di infondere al prossimo la persuasione, che egli ha.*

*[...] Il suo discorso dev'essere specchio del suo spirito e della sua intelligenza [...].*

*[...] Tutt'a un tratto si alzò, e concluse: - [...] Tutto è cambiato. E io non ho né venti né trent'anni.*

*Si ravviò, con la mano, la chioma; si lisciò la barba; e cominciò a sorridere, a far cenni con la testa, come se conversasse con un invisibile interlocutore. Parlava, evidentemente, con se stesso».*

# Bibliografia

Archivio della Fondazione di Studi Storici 'Filippo Turati', *Fondo Enrico Ferri*, Fondazione di Studi Storici 'Filippo Turati', [www.pertini.it/turati/archivio.html](http://www.pertini.it/turati/archivio.html), 17 ottobre 2013

Archivio storico dell'Università di Bologna, [www.archiviostorico.unibo.it](http://www.archiviostorico.unibo.it)

Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, FrancoAngeli, 2004.

«Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 17 novembre 1903, p. 2, <http://gallica.bnf.fr>, 17 ottobre 2013

«Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 18 novembre 1903, p. 2, <http://gallica.bnf.fr>, 17 ottobre 2013

Ferri E., *Sociologie Criminelle*, Paris, Arthur Rousseau, 1893,  
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77554d.r=enrico+ferri.langEN>, 17 ottobre 2013

Ferri E., *Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878*, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1881

Ferri E., *Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878*, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1881, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k774962.r=enrico+ferri.langEN>, 17 ottobre 2013

Ferri E., *Lavoro e celle dei condannati*, Roma, Libreria Nuova, 1886

Ferri E., *Sociologia criminale*, Quarta edizione, Torino, Bocca, 1900

Galati di Riella A., *Alcuni uomini politici del mio tempo*, vol. I, Firenze, Seeber, 1914

Guarnieri L., *L'atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lombroso*, Milano, Mondadori, 2000

«Il Processo Bettolo Ferri», *Il Cittadino*, 13 dicembre 1903, p. 2, [www.minieromagna.it/ilsavio/index.htm](http://www.minieromagna.it/ilsavio/index.htm), (17 ottobre 2013

# Bibliografia

- «Il programma di lavoro della Commissione per la revisione della legislazione penale», *La Stampa*, 10 ottobre 1919, p. 2, [www. archiviola stampa.it](http://www.archiviola stampa.it), 17 ottobre 2013
- «La morte di Enrico Ferri», *La Stampa*, 13 aprile 1929, [www.archiviola stampa.it](http://www.archiviola stampa.it)
- «Nouvelles de la journée», *Le Figaro*, 2 settembre 1903, p. 2, <http://gallica.bnf.fr>
- Pozzolini A., *Lezione commemorativa di Enrico Ferri* detta in Pisa nell'Aula III della Sapienza il XVI Aprile MCMXXIX, Pisa, Arti Grafiche Pacini-Mariotti, 1929.
- Sircana G., «*Ferri, Enrico*», in *D.B.I.*, vol. 47, 1997, [http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-ferri\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-ferri_%28Dizionario-Biografico%29/), 17 ottobre 2013
- Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, <http://siusa.archivi.beniculturali.it>, Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per gli Archivi.
- Storia d'Italia, *Ritorno di Giolitti*, Anni dal 1903-1905, Triboo.it, <http://cronologia.leonardo.it/storia/a1903c.htm>, 17 ottobre 2013



*Agli albori della criminologia scientifica*

allegato a

*Manuale di criminologia*

*I. Le teorie e II. Criminalità, controllo, sicurezza*

ISBN

978-88-491-3842-9 e 978-88-491-3843-6

© 2013 Edizioni Entro Le Mura – [www.edizionientrolemura.it](http://www.edizionientrolemura.it)

© Clueb 2013 – [www.clueb.it](http://www.clueb.it)